

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

PROVINCIA DI SALERNO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dall'originale in prima battuta con macchina da scrivere

10/8

N. 24 del 2 Febbraio 1970

OGGETTO: **Esame della situazione edilizia in relazione all'approvazione del Piano Regolatore.-**

SINDACO - Presidente: **prof. Eugenio Abbro**

Consiglieri presenti: **Accarino-Adinolfi-Amabile-Angrisani-Cammarano-Casaburi-De Filippis-De Pisapia-Di Domenico-Di Gilio-Esposito-Fasano-Ferraioli-Giannattasio-Granata-Berardino Lamberti-Bruno Lamberti-Giovanni Lamberti-Luciano-Mauro-Milite-Pagliara-Palazzo-Fanza-Perdicaro-Ponticello-Alfonso Rispoli-Ersilio Rispoli-Russo De Luca-Pasquale Salsano-Vincenzo Salsano-Sorrentino-Verbena-Vitagliano**

Consiglieri assenti: **Coppola-Guida-Lambiase-Romano-Trezza-**

Segretario Generale: **suppl.: Dr. Angelo Romeo**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia di deliberazione, con il numero e la data suindicati, è stata ricavata con decalco dall'originale scritturato a macchina in prima battuta, che forma il registro permanente delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

N. di Prot. li 10 Febbraio 1970

Alla PREFETTURA DI SALERNO

Si trasmette, con allegati in duplice copia, per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO

2.2.1970
N.24

O G G E T T O :

Esame della situazione edilizia in relazione all'approvazione del Piano Regolatore.-

(SI ALLONTANA IL CONSIGLIERE dr.GUIDA GIOVANBATTISTA) (SI ALLONTANA IL CONSIGLIERE dr.TREZZA VINCENZO) (Nel corso della discussione interviene il CONSIGLIERE CAV.VINCENZO SAL-SANO)-

IL SINDACO PRESIDENTE riferisce di aver iscritto l'argomento all'ordine del giorno in seguito a richiesta di alcuni consiglieri comunali. Fa presente: che l'apposita Commissione consiliare stabilì che venisse richiesto parere a due affermati amministrativisti in merito all'applicabilità del piano regolatore, essendo trascorso il termine di 12 mesi dall'invio del P.R. al Ministero in conformità a quanto previsto dall'art.17 della legge 6.8.67 n.765, e del nuovo regolamento edilizio;

- Che egli ha richiesto tale parere all'avv.Roberto Volpe di Salerno ed infine per ottenere maggior certezza si è recato al Ministero del LL.PP. ove gli è stato riferito che mentre il piano regolatore è attuabile, il regolamento edilizio lo sarà solamente dopo la superiore approvazione;

- Che gli è stato, inoltre, consigliato di applicare per le costruzioni abusive gli stessi criteri usati per Napoli, ossia un'ammenda ed una penalità pari al valore dell'immobile nei casi in cui non era possibile l'abbattimento;

Di poi il Sindaco dà lettura del seguente parere dell'avv.Roberto Volpe: "Giusta Sua comunicazione n.1634 del 17 corrente, codesta on.Giunta Comunale mi chiede parere pro veritate proponendomi i seguenti QUESITI: "a) se essendo ormai trascorsi 12 mesi dalla data di presentazione degli atti relativi all'ultima adozione del P.R.G. senza che l'autorità competente abbia provveduto agli adempimenti del caso (approvazione del piano), il Sindaco abbia facoltà di autorizzare lottizzazioni, di non applicare le limitazioni previste nel 1°, 2° e 3° comma dell'art.17 (art.41 quinquies della legge n.765 del 6.8.1967);

"b) se per il Comune di Cava dei Tirreni che non ha ancora il Piano Regolatore approvato dopo che è decorso un anno dalla sua ultima adozione, debba applicarsi la norma contenuta nel 6° comma dell'art.17 (art.41 quinquies) che qui di seguito si trascrive: "Nei comuni dotati di P.R.G. o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 mc x mq. di area edificabile ovvero siano consentite altezze superiori a mt.25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione particolareggiata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica, degli edifici previsti nella zona stessa."

"c) Se insieme alle norme di attuazione del P.R.G. il Sindaco sia obbligato a dare applicazione al regolamento edilizio allegato al detto P.R.G. tenendo conto che nello stesso regolamento all'art.84 è, fra l'altro, sancito: "Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua definitiva approvazione". Mi si informa inoltre che "a tutt'oggi è in vigore il vecchio regolamento edilizio, approvato nel 1926, che di fatto risulta discorde dalle norme di attuazione del P.R.G. adottato e non approvato".

La risposta ai quesiti così a me prospettati va ricercata alla stregua della normativa vigente (e, in particolare dalla l.n.765 del 1967 modificatrice ed integratrice della legge urbanistica n.1150 del 1942), tenendo presente l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale: quantomeno per l'individuazione dei principi generali informanti la materia:

1) Mi si chiede (1° quesito) "SE, ESSENDO ORMAI TRASCORSI 12 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA ULTIMA ADOZIONE DEL P.R.G., SENZA CHE LA AUTORITA' COMPETENTE ABBAIA PROVVEDUTO AGLI ADEMPIMENTI DEL CASO (APPROVAZIONE DEL PIANO), IL SINDACO ABBAIA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LOTTIZZAZIONI E DI NON APPLICARE LE LIMITAZIONI PREVISTE NEL 1° 2° E 3° COMMA DELL'ART.17 (ART.41 QUINQUIES DELLA LEGGE N.765 DEL 6.8.1967)". In sintesi, se, nella g. indicata situazione - il Sindaco possa autorizzare lottizzazione, e, in caso affermativo se ad esse siano da applicarsi o no quelle norme limitative.

a) l'art.28 della legge N.1150 del 1942 (mod.art.8 l.n.765 del 1967) pone che: "prima dell'applicazione del PIANO REGOLATORE GENERALE o del programma di fabbricazione di cui all'art.34 della presente legge, è vietato provvedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. - Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di P.R.G. fino a quando non sia stato adottato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione del terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune (...). - L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUO' ESSERE RILASCIATA ANCHE DAI COMUNI CHE HANNO ADOTTATO IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE OD IL P.R.G., SE ENTRO 12 MESI DALLA PRESEN-

mune ritardi oltre l'anno dalla presentazione: si tratta in sostanza, di una specie di pressione indiretta - volta specialmente agli organi ministeriali - per sollecitare l'approvazione del piano.

Sul punto può dunque concludersi che - essendo decorso l'anno - le su indicate limitazioni ex art.17 (1,2, e3 c.) hanno perduto vigore per quanto riguarda il territorio del Comune di Cava.

- II - L'indagine sarebbe però incompleta se - nel rispondere a codesto primo quesito - non ci si prospettasse, in relazione alla natura delle autorizzazioni lottizzative, il problema del rapporto tra questo e il piano regolatore generale e (di sfuggita, non toccando i temi di questo parere) le conseguenti licenze di costruzione. E ciò, anche allo scopo di meglio sottolineare che può concedersi autorizzazione - nel caso di Comuni con p.r.g. adottato e non ancora approvato - a norma del terzo comma dell'art.28 l. 1942 (8 l. 1967), solo quando si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale adottato. Con la conseguenza che - quali che siano le norme applicabili - in nessun caso potrà essere autorizzata lottizzazione non conforme o in contrasto col p.r.g. adottato, anche se non approvato.

Pur tralasciando la difficile impresa di tentar di definire il non ancor delineato e precisato concetto di lottizzazione in sé, certo è che dal complesso delle norme vigenti essa consiste in un intervento pianificatorio, quale piano urbanistico esecutivo redatto a cura di privati (cd. prelicenza edilizia): opportunamente, a mio avviso, la ricordata Circolare ministeriale n.3210 del 1967 sottolinea che il legislatore considera la lottizzazione a scopo edificatorio come uno strumento alternativo - sempre attuativo del p.r.g. - dei piani particolareggiati, attuandosi infatti il p.r.g. o a mezzo di piani esecutivi di iniziativa pubblica (piani particolareggiati) o a mezzo di piani esecutivi di iniziativa privata (piani lottizzativi). Fermo restando sempre che, per l'effettività del p.r.g., il piano lottizzativo - così come il piano particolareggiato - ne dovrà rigorosamente rispettare la normativa.

L'eccezione prevista dal terzo comma dell'art.28 l. 1942 (art.8 l. 1967) - che consente l'autorizzazione quando l'organo competente non abbia provveduto all'approvazione entro dodici mesi dal ricevimento del piano adottato dall'Amministrazione comunale - non modifica alcunché: l'autorizzazione lottizzativa deve sempre - e quindi anche per quel che interessa il Comune di Cava dei Tirreni - essere conforme al piano adottato, essendo impensabili soluzioni importanti costruzioni comunque non inquadrare nella disciplina urbanistica che il Comune ha deliberato di darsi (benché non ancora approvata e resa effettiva dall'organo competente). Anzi proprio per l'accertamento di siffatta conformità - anche nel caso di p.r.g. adottato e non ancora approvato - viene richiesto per l'autorizzazione lottizzativa il preventivo nulla osta del Provveditore OO.PP., previo parere della Sezione urbanistica e della Soprintendenza ai monumenti.

L'approvazione di un piano di lottizzazione - che peraltro concreta un atto presupposto e vincolante delle singole future licenze edilizie di costruzione: c.d. prelicenza - ha carattere di atto autorizzativo ai fini, conseguenti e correlativi, dell'esercizio da parte dei privati dello ius aedificandi (che per motivi di pubblico interesse può essere compresso). A tale atto sono perciò applicabili tutti i principi posti o elaborati in tema di licenza edilizia (cfr. CONS.STATO, V, 12.3.1968 n.262; 17.10.1967 n.1209; 27.10.67 n.1406)/.

Siffatte considerazioni si possono in perfetta coerenza dell'intimo nesso teleologico che lega p.r.g., autorizzazione lottizzativa e licenza edilizia entro la sfera preordinata alla costruzione delle singole previste unità fabbricabili in attuazione dei criteri urbanistici programmati nel piano regolatore generale. Solo attraverso questo collegamento funzionale - che fonda su evidenti basi obiettive - è dato assicurare gli effetti ultimi e definitivi che, mediante lo strumento urbanistico primario (p.r.g.), l'ordinamento intende perseguire.

Ne consegue che NON PUO' CONSIDERARSI LEGITTIMA UNA AUTORIZZAZIONE LOTTIZZATIVA CONTRASTANTE COMUNQUE COL P.R.G. e - nel caso qui esaminato - col p.r.g. adottato.

- III - Si chiede poi (secondo quesito) "se il Comune di Cava dei Tirreni che non ha ancora il Piano Regolatore approvato, dopo che è decorso un anno dalla sua ultima adozione, debba applicarsi la norma contenuta nel 6° comma dell'art.17 (art.41 quinquies)".

La legge subordina l'attività edificatoria alla esistenza di un piano esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione), quando gli indici e le altezze previste dal p.r.g. superano certi limiti e quindi per esigenze esclusivamente urbanistiche (da concretare sulla base di prefigurazioni pianovolumetriche): tale norma trovò applicazione decorso l'anno dall'entrata in vigore della legge del 1967.

Siffatta norma è però INAPPLICABILE al territorio del Comune di

XXXX

Cava dei Tirreni, poiché il piano regolatore adottato non è stato ancora approvato: quel sesto comma costituisce norma limitatrice ed è posta con riferimento ai "Comuni DOTATI DI PIANO REGOLATORE GENERALE O DI PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE", ove "DOTATI" - come vedremo - sta, per forniti corredati provvisti e via dicendo (direi titolari e destinatari) di p.r.g. formalmente approvato ed esecutorio e non di certo di p.r.g. soltanto adottato e cioè deliberato dagli organi comunali e in itinere.

- IV - Mi si interroga infine (terzo quesito) sul "se insieme alle norme di attuazione del p.r.g. il Sindaco sia obbligato a dare applicazione al regolamento edilizio allegato a detto P.R.G. tenendo conto che nello stesso regolamento all'art.84 è, fra l'altro, sancito: "Il presente regolamento entrerà in vigore un mese dopo la sua definitiva approvazione".

Non mi pare, in primo luogo, che possa parlarsi di regolamento edilizio "allegato" al p.r.g.: la funzione del regolamento edilizio (art. 33 l. 1942) è complementare sul piano giuridico-amministrativo, mentre la normativa del p.r.g. è di ordine specificamente tecnico anche se ne conseguono effetti giuridici.

Pur essendo auspicabile che - per assicurare perfetta aderenza del regolamento alle previsioni urbanistiche - le norme di attuazione del p.r.g. divengano parte integrante del regolamento edilizio comunale, allo stato essi devono ritenersi del tutto distinti per funzione e contenuto (si pensi alla diversità dei relativi procedimenti di approvazione). Il regolamento edilizio - destinato a disciplinare l'attività costruttiva ed edilizia - non è strumento urbanistico: esso non può, ad esempio, disporre circa zonizzazione che è invece materia di p.r.g.

Quanto precede trova conferma nell'evoluzione storica del rapporto p.r.g.-regolamento: da strumenti giustapposti e concorrenti (con prevalenza un tempo del regolamento) - per influsso della sempre maggiore comprensione dell'esigenza urbanistica come fatto socialmente assorbente complesso ed interdisciplinare - si è passati gradatamente alla prevalenza del piano urbanistico nel riparto funzionale di competenza e contenuti: col p.r.g. si provvede alla programmata utilizzazione del territorio, col regolamento alla disciplina (giuridico-amministrativa) dell'attività costruttiva edilizia; di qui la subordinazione del secondo al primo che prevale, in ogni caso (cfr. artt. 4 e 33 l. 1942).

Dalla posta distinzione consegue che il regolamento edilizio de quo potrà essere applicato solo quando sarà esecutorio per essere stato approvato nei modi di legge. Ciò, mentre - anche in assenza di regolamento coordinato col p.r.g. - dovranno applicarsi le norme di attuazione di questo (e in relazione a quanto sottoposto al mio esame, quantomeno - in attesa dell'approvazione - nei casi di lottizzazioni, di applicazione delle misure di salvaguardia, e via dicendo).

Il rilascio di licenza edilizia va disposto in base alle norme vigenti al momento dell'emanazione: per il Comune di Cava dei Tirreni non può affermarsi vigente un regolamento del quale non si è esaurito il procedimento di approvazione.

Costante ed univoca è la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. per tutte: V, 18.10.1966 n. 1183) nel confermare che la licenza edilizia può essere negata soltanto sulla base di previsioni di leggi, di regolamenti o di piani regolatori debitamente approvati: le limitazioni allo ius aedificandi possono trovar fondamento SOLO in norme legislative o regolamentari, in piani regolatori deliberati e approvati, in specifici vincoli imposti NEI MODI DI LEGGE.

Allo stregua delle esposte considerazioni, in ottemperanza all'incarico conferitomi dall'On. Giunta Comunale di Cava dei Tirreni: **E' MIO PARERE che:**

- a) NEL COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI POSSONO CONCEDERSI AUTORIZZAZIONI LOTTIZZATIVE SU PIANI CONFORMI ALL'ADOTTATO PIANO REGOLATORE GENERALE.
- b) LE LIMITAZIONI EX ART. 17 (I, II, e III c.) HANNO PERDUTO VIGORE PER QUANTO RIGUARDA IL TERRITORIO DEL COMUNE.
- c) PER IL COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI - NON DOTATO DI P.R.G., NE' DI PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NON E' APPLICABILE LA NORMA DI CUI AL SESTO COMMA DEL CITATO ART. 17.
- d) IL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE E' QUELLO DEL 1926.

IN FEDE.-
Che la Commissione per l'esame delle licenze edilizie ha effettuato una scelta di licenze per cui è necessario che l'Amministrazione provveda a riconvocarla alle scoppe di procedere al sollecito annullamento di quelle licenze edilizie riconosciute illegittime.

Il Presidente precisa che non ha ritenuto opportuno chiedere un secondo parere poiché l'argomento allo stato attuale è molto chiaro e che dall'altro canto la responsabilità in materia è del Sindaco e non del Consiglio.-

Conclude facendo presente che al Ministero gli è stato riferito che il decreto di approvazione del P.R. stava in corso di elaborazione per cui si può prevedere che venga pubblicato al massimo entro un mese e mezzo.-

(Interviene il Cons.Cav.Vincenzo Salsano)

IL CONS. Rag. PERDICARO osserva che in seguito alle precisazioni del Sindaco si rileva che l'articolo 13 bis delle norme di attuazione approvato con delibera N.107 del 9.5.1969 non ha altro scopo se non quello di prendere in giro i costruttori.-

IL SINDACO riferisce che la pratica per integrare le norme di attuazione sta seguendo il suo iter normale.-

IL CONS. DOMATO ADINOLFI chiede che venga incaricato una commissione consiliare con la partecipazione dell'On.le Romano affinché si rechi dal Ministro del LL.PP. per sollecitare l'approvazione del P.R. e che si provveda immediatamente alla compilazione dei piani particolareggiati.-

IL SINDACO fa presente che ritiene inutile chiedere l'intervento del Ministro poiché ormai la pratica può considerarsi chiusa. Per quanto riguarda l'esecuzione dei piani particolareggiati si riserva di sottoporre la questione alla apposita commissione consiliare.-
I Consiglieri ADINOLFI e MAURO insistono affinché venga richiesto l'intervento del Ministro.-

IL CONS. AVV. GAETANO PANZA chiede la parola affinché egli, vittima di tale situazione, possa chiarire il suo operato.

- Rileva che non accetta il tentativo del Sindaco di far passare l'argomento come una semplice comunicazione poiché per il passato egli ha allargato il problema al Consiglio Comunale.

- Ricorda:

- che la vicenda iniziò nel marzo scorso in una sua interrogazione in materia di edilizia alla fin oggi non è stato ancora dato riscontro.-

- Che tale suo intervento aveva lo scopo di chiarire una situazione incerta che favoriva la speculazione dei proprietari dei suoli a danno dei costruttori e dei cittadini che acquistavano gli appartamenti;

- Che lo stato d'incertezza è stato provocato dalla mancata applicazione delle norme di salvaguardia al piano regolatore che consentiva all'Amministrazione di concedere licenze edilizie diverse caso per caso, sia per quanto riguardava l'altezza, sia per quanto riguardava la larghezza e la distanza dai confini cose che influivano enormemente sul costo dei suoli;

- Che con l'entrata in vigore della legge 6.8.1967 n.765 il potere del Sindaco non era più discrezionale ma era vincolato dal piano regolatore;

- Che la stessa Commissione Edilizia aveva sancito in verbale che il Sindaco doveva attenersi al Piano Regolatore;

- Che il lato positivo della legge 765 è quello di dare la possibilità ai costruttori di scendere sullo stesso piano di parità, invece questa situazione veniva turbata dall'incertezza sull'applicazione delle norme di salvaguardia al piano regolatore, infatti per gli imprenditori che ritenevano applicabile il p.r. offrivano per l'acquisto dei suoli una somma inferiore degli altri che ritenevano di poter ottenere licenze edilizie in difformità;

- Osserva:

- Che essendo scaduto l'anno dall'invio al Ministero il Piano Regolatore possa attuarsi con la limitazione di tre mc. per mq.;

- Che non condivide l'opinione di alcuni che il Piano Regolatore abbia bloccato l'edilizia e che la sua personale iniziativa abbia ridotto il ritmo delle costruzioni edilizie poiché se la legge fosse stata applicata dal primo momento le cose sarebbero andate diversamente;

- Che l'inclusione dell'articolo 13 bis nelle norme di attuazione è servito solamente a creare false aspettative;

- Che la Commissione per l'esame delle licenze edilizie ha effettuato una sola riunione per cui è necessario che l'Amministrazione provveda a riconvocarla allo scopo di procedere al sollecito annullamento di quelle licenze edilizie riconosciute illegittime.-

- Rileva che è motivo di piena soddisfazione apprendere che il parere dell'avv. Volpe e l'attuale indirizzo del Sindaco trovano esatta rispondenza nella sua interpretazione della legge 765 suggerita all'Amministrazione circa un anno fa.-

- Conclude augurando al Sindaco ed alla Commissione Edilizia buon lavoro poichè con l'applicazione del Piano Regolatore potranno essere approvati oltre a numerosi progetti anche lottizzazioni.

- Conclude rammaricandosi che il Sindaco non abbia richiesto -in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Edilizia Consiliare- il parere di un legale che non offese della zona per una maggiore serietà pur rendendosi conto che in tale materia si sia avuta una interpretazione a carattere nazionale.

- Rileva che il Sindaco aveva il dovere di chiamare nuovamente la Commissione per esporre la sua determinazione.-

IL CONS. AVV. GIOVANNI MAURO fa presente che sui fatti sta indagando la Magistratura la quale non ancora ha chiuso l'istruttoria.

- Osserva che le contestazioni fatte dal Consigliere Rag. Perdicaro nelle precedenti sedute sono generiche per cui egli non ha la possibilità di difendersi;

- Precisa che all'atto dell'insediamento nella Commissione Edilizia nel precisare gli strumenti edilizi a cui bisognava attenersi invitò il Presidente a non derogarvi e proponendo altresì che venisse incluso nella Commissione anche un rappresentante dei costruttori allo scopo di avere un collegamento con questa categoria;

- Ribadisce che in sede di Commissione Edilizia raccomandò al Sindaco di attenersi scrupolosamente alle disposizioni legislative vigenti in vista delle gravi sanzioni previste dalla legge;

- Ricorda che il Sindaco fece presente che nei Comuni vicini applicavano la legge con una interpretazione meno restrittiva.

- Rileva:

- che i veri danneggiati sono gli acquirenti degli appartamenti e non i costruttori;

- che i componenti della Commissione Edilizia non hanno mai inteso di fare discriminazione per cui rinvia ogni sua giustificazione agli atti della Commissione ed a quelli rimessi alla Magistratura.

- Conclude dichiarando che condivide pienamente il parere dell'avv. Volpe che corrisponde ad una precedente circolare ministeriale?-

IL SINDACO precisa:

- Che non ha mancato riguardo alla Commissione consiliare poichè aveva già preso accordo per recarsi a Napoli presso il prof. Fragola per chiedergli il parere ma che al ritorno da Roma -in seguito agli ampi chiarimenti ottenuti dal Ministero- non aveva più ritenuto opportuno spendere una rilevante somma per un parere già superato.-

IL CONS. RAG. PERDICARO fa presente di aver chiamato in causa l'avv. Mauro non per metterlo in cattiva luce ma solo per avere chiarimenti.

- Rileva che le dichiarazioni dell'avv. Mauro sono gravissime poichè ha dichiarato che la Commissione Edilizia ha verbalizzato che non era possibile derogare dalle norme di legge e dal piano regolatore;

- Osserva:

- che tutta la responsabilità è del Sindaco;

- che quanto ebbe occasione di dichiarare nei precedenti interventi ha trovato esatta conferma nell'odierna seduta.

- Ricorda:

- che la Commissione Consiliare si è riunita una sola volta per l'esame delle licenze edilizie e che in tale occasione ne furono rilevate diverse rilasciate in difformità;

- che in un secondo momento rinunziò a parteciparvi perchè gli fu negato di farsi assistere da un tecnico di sua fiducia.-

IL CONS. AVV. FRANCESCO AMABILE chiede di conoscere se siano state respinte licenze perchè i suoli erano vincolati ai sensi della legge

IL SINDACO si riserva di rispondere e dichiara chiusa la discussione.-

=====

WIND SHELLS FOR THE ARMY

CONFIDENTIAL

1945

CONFIDENTIAL

WIND SHELLS FOR THE ARMY
CONFIDENTIAL

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Firmati } Il Sindaco: **Abbro**
Il Consigliere Anziano:
Il Segretario Generale: **suppl.: Romeo**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune il **10 Febbraio 1970** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio.

li **10 Febbraio** 1970

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PREFETTURA DI SALERNO

Prot. N. Div.

li 19

Per ricevuta

IL PREFETTO

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
SALERNO

N. di prot. - Div.

N. di Registro

Visto ed approvata dalla G. P. A.
in seduta del

IL PREFETTO - PRESIDENTE

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

PROVINCIA DI SALERNO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dall'originale in prima battuta con macchina da scrivere

N. 24 del 2 Febbraio 1970

OGGETTO: **Esame della situazione edilizia in relazione all'approvazione del Piano Regolatore.**

SINDACO - Presidente: **Prof. Eugenio Abbro**

Consiglieri presenti: **Accarino-Adinolfi-Amabile-Angrisani-Camarano-Casaburi-De Filippis-De Pisapia-Di Domenico-Di Cilio-Eposito-Fasano-Ferraioli-Giamattasio-Granata-Berardino Lamberti-Bruno Lamberti-Ciovanni Lamberti-Luciano-Mauro-Milite-Pagliara-Palazzo-Fanza-Perdicaro-Ponticelli-Io-Alfonso Rispoli-Ersilio Rispoli-Russo De Luca-Pasquale Salsano-Vincento Salsano-Sorrentino-Verbea-Vitagliano**

Consiglieri assenti: **Coppola-Cuida-Lambiase-Romano-Trezza-**

Segretario Generale: **suppl.: Dr. Angelo Romeo**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia di deliberazione, con il numero e la data suindicati, è stata ricavata con decalco dall'originale scritturato a macchina in prima battuta, che forma il registro permanente delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

N. di Prot. li 10 Febbraio 1970

Alla PREFETTURA DI SALERNO

Si trasmette, con allegati in duplice copia, per i provvedimenti di competenza.

IL SINDACO